



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Significato letterale: criterio da privilegiare ai sensi dell'art. 12 Preleggi (Consiglio di Stato)

In sede di [interpretazione](#) di una norma, il suo significato testuale e [letterale](#) è da privilegiare come criterio ermeneutico di interpretazione della legge, ai sensi dell'[art. 12 delle Preleggi](#).

Si vedano:

- Interpretazione per principi generali è utilizzabile solo in caso di lacuna normativa: così dice l'art. 12 preleggi (Corte dei Conti) [[Corte dei Conti, sezione terza, appello, sentenza del 23.04.2018, n. 126](#)]
- Prima l'interpretazione letterale, ma se non basta, allora si guarda la funzione della disposizione: è giurisprudenza costante della Corte di Giustizia dell'Unione Europea [[Corte giustizia Unione Europea, sezione prima, sentenza del 6.6.2018, n. 49/17](#)];
- Criteri ermeneutici: al primo posto c'è quello letterale [[Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 13.11.2020, n. 25714](#)];
- L'interpretazione da preferire è quella il più possibile aderente al senso letterale delle parole (IL ≥ IR) [[Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 14.10.2020, n. 22212](#)]
- Interpretazione letterale ≥ interpretazione per ratio: lo dice la Cassazione [[Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza del 15.9.2020, n. 19237](#)]
- Trasferimento di immobili abusivi e nullità: vince la tesi della nullità testuale (l'interpretazione teleologica e quella costituzionalmente orientata non consentono di superare il dato letterale) [[Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 22.03.2019, n. 8230](#)]
- Primato dell'interpretazione letterale è principio pacifico: gli altri canoni ermeneutici vengono in rilievo solo secondariamente [[Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza del 8.8.2018, n. 4872](#)]

- Corte Costituzionale: interpretazione letterale è solo il primo momento interpretativo che va completato con la ratio (IL \wedge IR) [Corte costituzionale, sentenza del 30.01.2018, n. 16]
 - Corte Costituzionale: significato proprio delle parole è canone ermeneutico essenziale (art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale) [Corte Costituzionale, sentenza del 11.12.2015, n. 260]
 - Interpretazione letterale è prevalente su quella per ratio (IL \geq IR): principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza [Tribunale Rimini, sezione unica, sentenza del 19.03.2020]
 - Interpretazione letterale è criterio cardine: gli altri hanno valore successivo [Tribunale Trieste, sezione prima, sentenza del 6.5.2019]
 - Interpretazione letterale della legge è prima e regina delle interpretazioni. L'interpretazione secondo i principi generali è l'ultima possibile. La sentenza che sconfina dalle previsioni dell'art. 12 preleggi espone il magistrato a sanzione disciplinare [Tribunale di Taranto, sezione seconda, sentenza del 25.07.2019]
 - Speciale BARRETT: il Giudice della Corte Suprema USA che privilegia l'interpretazione letterale (IL)
 - CORVAGLIA, Less is more: l'interpretazione letterale prevale. Modelli deduttivi e induttivi di giustizia predittiva
 - LIBRO: VIOLA, Interpretazione della legge con modelli matematici, Milano, 2018.
-

Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza del 19.10.2021, n. 7020

...omissis...

FATTO

1. Il presente giudizio involge la legittimità del permesso di costruire n. 48 del 21 luglio 2014, rilasciato dal Comune di Fisciano al sig. XXX.

1.1. Il titolo veniva contestato dalla Ditta YYY che, nel giudizio di primo grado (n.r.g. 1009/2012), impugnava in via principale la delibera del Comitato Direttivo del Consorzio ZZZ n. 105 del 20 aprile 2012, di rigetto della propria istanza volta all'ampliamento dell'attività su area di proprietà del sig. XXX da acquisire mediante esproprio e, successivamente, per l'appunto il permesso di costruire mediante motivi aggiunti al ricorso n. 1009/2012.

1.3. Il ricorso si inseriva in un più complesso contenzioso, sempre instaurato dalla ditta Dell'YYY, caratterizzato dalla proposizione di un altro, separato ricorso dinanzi allo stesso Tar (n.r.g. n. 1857/2014, poi riunito al n. 1009/2012), volto all'accertamento del silenzio inadempimento sul procedimento intrapreso dal Consorzio ZZZ per adottare l'eventuale revoca del nulla osta all'insediamento nell'area consortile.

2. Il Tar, con sentenza parziale n. 919/2015:

- respingeva il ricorso principale proposto nell'ambito del giudizio iscritto sul R.G. n. 1009/2012, sull'evidenza che il provvedimento ivi impugnato fosse ben motivato, in ragione della circostanza che la ditta ricorrente aveva volontariamente ceduto parte dell'area assegnatale ad altra ditta, salvo poi richiedere un ampliamento su di un'area di proprietà altrui;

- dichiarava improcedibile il ricorso proposto per l'accertamento del silenzio inadempimento del Consorzio ZZZ sull'istanza volta a sollecitare la revoca del nulla osta all'insediamento nell'area consortile (n.r.g. 1857/2014), ciò a seguito della adozione del provvedimento di revoca "effettivamente sopravvenuto e adottato dal Consorzio";

- riteneva il suddetto provvedimento di revoca viziato, per non aver dato adeguatamente conto delle ragioni di pubblico interesse considerate nell'istruttoria e poste a sostegno della decisione di carattere negativo (per il destinatario) assunta;

- quanto, infine, ai motivi aggiunti proposti nel giudizio n.r.g. 1009 del 2012 (recanti l'impugnativa del permesso di costruire rilasciato al sig. XXX), il Tar disponeva accertamenti tecnici in ragione delle "opposte prospettazioni delle parti", così sostanziati: "è necessario che il Consulente già nominato dal Tribunale, ing. *omissis*, provveda, nel contraddittorio delle parti, ad un supplemento

della CTU, avente ad oggetto il seguente quesito: “Verificato e descritto, anche con il supporto di allegata documentazione grafica e fotografica illustrativa, lo stato dei luoghi nonché gli immobili di proprietà del signor XXX oggetto del permesso di costruire per cui è causa, accerti il consulente se il titolo abilitativo rilasciato risulti conforme alle prescrizioni dell’articolo 5 del d.l. n. 70/2011, in particolare verificando se nella specie risultino sussistenti i presupposti normativamente previsti dal comma 9 della richiamata disposizione”; “se fosse riscontrabile, alla data di presentazione dell’istanza di permesso di costruire da parte della ditta XXX e con riferimento, rispettivamente, all’area ed all’oggetto dell’intervento edilizio, la sussistenza di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti ovvero di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare”.

3. Con la sentenza oggi appellata, il Tar veniva chiamato, dunque, a pronunciarsi soltanto sui motivi aggiunti proposti nel giudizio n.r.g. 1009 del 2012, aventi ad oggetto il permesso di costruire n. 48 del 21 luglio 2014, rilasciato al signor XXX dal Comune di Fisciano; precisamente, sui seguenti vizi:

a Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del Regolamento ZZZ, in combinato disposto con l’art. 3, della legge n. 241 del 1990.

aa Dalla lettura della nota ZZZ del 15 aprile 2014, <risulta che il Consorzio si sia considerato esonerato dall'onere di esprimere un parere sul rilascio del permesso di costruire sul presupposto "che tale fattispecie rientra tra quelle contemplate dall'art. 3 ultimo comma del Regolamento di Attività Produttive negli agglomerati di PRTC del Consorzio ZZZ e pertanto è sottoposta a semplice comunicazione all'Ente". La richiamata norma regolamentare dispone che "gli interventi che non configurano un insediamento produttivo come definito dalla lett. g) del precedente art 2 comportano una mera comunicazione all'Ente, fatte salve le NTA dei vigenti PRTC ZZZ nonché l'acquisizione di eventuali autorizzazioni previste dalla norma di settore all'uopo applicabili". A questo punto due sono le considerazioni giuridiche da fare alla luce della contraddittorietà delle tesi fin qui sostenute dall'impresa controinteressata: 1) se l’attività d’impresa esercitata dalla ditta XXX è di tipo industriale ... allora gli interventi di ampliamento del complesso produttivo non possono prescindere dal rilascio del parere del Consorzio ZZZ; se invece gli immobili oggetto del titolo edilizio sono destinati ... ad uso commerciale in area industriale, e pertanto sottratti al parere dell’ZZZ, è evidente la difformità urbanistica che vizia l’iniziativa edificatoria in questione, confermando quanto da noi già evidenziato nel ricorso introduttivo”>.

b Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, commi 13 e 14, della legge 24 luglio 2012, di conversione del decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011.

bb Gli interventi edilizi dichiarati dalla ditta Pieni sarebbero stati autorizzati dal Comune di Fisciano sulla base di una normativa non applicabile alla presente fattispecie. Il D.L. n. 70/2011, richiamato dal Comune di Fisciano nel permesso di costruire impugnato, troverebbe applicazione per gli interventi ricadenti in aree degradate o concernenti edifici dismessi o in via di dismissione. Sennonché, gli immobili di proprietà del sig. XXX non sono dismessi né in via di dismissione; né i suddetti immobili, situati in un’area ZZZ a forte vocazione produttiva, possono considerarsi ricadenti in area degradata.

4. Il Tar respingeva il ricorso, condannando alle spese la ricorrente.

4.1. In particolare, il giudice di prime cure, dopo avere indicato le fonti normative di riferimento da applicare alla fattispecie, individuandole negli artt. 5, commi 9 e ss., del D.L. 13 maggio 2011, n.70 e 7-bis L.R. Campania 28 dicembre 2009, n.19, i quali autorizzano la realizzazione, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, delle opere ascrivibili al relativo ambito applicativo, e fattene di esse

interpretazione alla luce dell'orientamento del Consiglio di Stato (sez. VI, sent., 17-03-2017, n. 1219):

- respingeva il primo motivo di gravame (difformità urbanistica dell'intervento edilizio siccome relativo "ad uso commerciale in area industriale e pertanto sottratto al parere ZZZ) sul presupposto che "le norme richiamate e poste alla base del rilascio del titolo edilizio, ben consentono di assentire opere la cui realizzazione determina il mutamento della destinazione urbanistica di una determinata area.";

- respingeva anche il secondo motivo, argomentando dall'art. 9 del D.L. n. 70 del 2011, che avrebbe contemplato la presenza di un duplice requisito, alternativo, per potersi invocare il regime speciale contemplato dal decreto legge in parola: la sussistenza di un'area urbana degradata o la presenza di un edificio a destinazione non residenziale dismesso o in via di dismissione. Nel caso di specie, all'esito degli accertamenti peritali, gli edifici collocati sulla particella contemplata dal permesso di costruire verserebbero in uno stato tale da poter essere qualificati come dismessi o in via di dismissione.

5. Appella la sentenza la ditta Dell'YYY, che, nel censurare la decisione per error in iudicando, ripropone i medesimi vizi di cui al ricorso di primo grado.

5.1. L'appellante, muovendo dal presupposto della "natura industriale della attività" svolta dal controinteressato (a suo dire, per stessa ammissione del richiedente il permesso di costruire), e valorizzando la circostanza che "l'attività d'impresa della ditta XXX non possa considerarsi meramente commerciale, per tipologia e funzione" e che tanto "rende indefettibile il rilascio, mai avvenuto, del parere del Consorzio ZZZ", censura la decisione di primo grado laddove la sentenza impugnata avrebbe "ignorato tale profilo".

6. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Fisciano e il controinteressato sig. XXX, quest'ultimo spiegando anche ricorso incidentale a mezzo del quale contesta la decisione del Tar nella parte in cui nella parte in cui "senza disporre supplemento di istruttoria, ha escluso i tratti del degrado" e ha "dichiarato la insussistenza dell'area degradata, ai fini dello speciale regime dell'art. 5, D.L. 70/2011".

7. Le parti YYY depositato memorie conclusive e di replica.

8. All'udienza del 23 settembre 2021, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

9. L'appello è infondato.

9.1. La questione centrale di diritto è stata correttamente enucleata dal Tar e la decisione correttamente assunta sulla base delle risultanze fattuali e tenuto conto del quadro normativo di riferimento applicato alla fattispecie.

9.2. L'appellante assume la "natura industriale della attività" svolta dal controinteressato, ciò basando sulle ammissioni dello stesso titolare del permesso di costruire. A suo dire, l'attività d'impresa della ditta XXX "non può considerarsi meramente commerciale, per tipologia e funzione" e che tanto "rende indefettibile il rilascio, mai avvenuto, del parere del Consorzio ZZZ".

La sentenza avrebbe "ignorato tale profilo", cedendo al difetto di motivazione.

9.3. La censura è destituita di fattuale e giuridico fondamento.

La sentenza parziale n. 919/2015, in parte qua passata in giudicato, ha “esclusa la bontà dell’eccezione preliminare del controinteressato, poiché, previo esperimento di una C.T.U., si è acclarato che la ricorrente esercita effettivamente attività industriale e non artigianale”.

Acclarato, dunque, che il sig. XXX svolge attività industriale, occorre considerare – ed è quel che qui conta - la natura dell’attività che, mediante il permesso di costruire, intende esercitare il controinteressato; ciò perché, dalla natura dell’attività postulata con la richiesta del titolo - industriale o commerciale – dipende la necessità o meno di acquisire il parere del Consorzio ZZZ.

L’istanza presentata dal sig. XXX era relativa al rilascio del permesso di costruire per “lavori di ristrutturazione all’autorizzazione con demolizione e ampliamento del 10% degli immobili a uso commerciale ubicati *omissis*”.

Il titolo è stato rilasciato conformemente alla richiesta, vale a dire per assentire attività di natura commerciale.

9.4. Sul punto, concorda lo stesso appellante che nel ricorso di primo grado (*rectius*, nei motivi aggiunti), ha contestato “la non conformità urbanistica degli interventi” (commerciale) “considerando la “destinazione industriale dell’area”, mentre “proprio la destinazione urbanistica industriale rendeva necessaria la previa acquisizione del parere favorevole dell’ZZZ che non è mai stato rilasciato”.

10. Acclarata la natura commerciale degli interventi, ne consegue che la fattispecie rientra tra quelle contemplate dall’art. 3, ultimo comma del Regolamento di Attività produttive negli agglomerati di PRTC del Consorzio ZZZ, come tale soggetta a semplice comunicazione all’Ente.

10.1. La menzionata norma regolamentare dispone, infatti, che “gli interventi che non configurano un insediamento produttivo, come definito dalla lettera g) del precedente art. 2, comportano una mera comunicazione all’Ente, fatte salve le NTA dei vigenti PRTC ZZZ nonché l’acquisizione di eventuali autorizzazioni previste dalla norma di settore all’uopo applicabile”.

Correttamente, pertanto, il Tar ha deciso nel senso della non rilevanza e necessità del parere da parte del Consorzio ZZZ.

10.2. Quest’ultimo, peraltro, ne ha dato anche espressamente conto.

11. Si tratta, a questo punto, di stabilire se il permesso di costruire poteva essere rilasciato in zona a destinazione industriale.

11.1. L’appellante sostiene, infatti, che se l’attività è, appunto, commerciale, la stessa, pur esonerata per quanto sopra chiarito dal parere del Consorzio ZZZ, non potrebbe essere legittimamente assentita stante la difformità urbanistica.

11.2. L’art. 5, co. 9, D.L. 70 del 2011, convertito dalla L. n. 106 del 24 luglio 2012, statuisce che “Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, le Regioni approvano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano: a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;

b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse; c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari; d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti"

La norma è costruita - secondo il suo significato testuale e letterale, da privilegiare come criterio ermeneutico di interpretazione della legge, ai sensi dell'art. 12 delle Preleggi - nel senso che, ai fini dell'applicazione dell'incentivo urbanistico, ovvero per il recupero edilizio, è sufficiente il venire ad esistenza anche di una sola delle sopra riportate ipotesi (aree urbane degradate, con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, oppure, in alternativa, edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare).

Orbene, acclarato (vedi sopra) che l'immobile oggetto del divisato titolo edilizio ha destinazione non residenziale (parte a deposito e parte commercio), correttamente è stato assoggettato (dall'Amministrazione prima e dal Tar poi) alla disciplina del decreto legge n. 70 del 2011 (c.d. Decreto Sviluppo), che richiede, per la sua applicazione, la sussistenza di una destinazione dell'immobile da recuperare diversa da quella residenziale.

11.3. E altrettanto correttamente il Tar ha ravvisato sussistente il presupposto fattuale contemplato dalla norma, rappresentato cioè dalla presenza di un'area degradata, in stato di abbandono e di incuria; circostanze, queste, accertate dalla polizia municipale e suffragate da documentazione fotografica e rilievi peritali, dunque coerentemente e congruamente poste a fondamento fattuale della decisione impugnata.

12. In definitiva, l'attività commerciale sottesa al permesso di costruire non è incompatibile con la destinazione industriale dell'area, a motivo della disciplina contemplata nel Decreto Sviluppo, ratione materiae applicabile alla fattispecie; la stessa disciplina contempla due ipotesi alternative tra loro, per cui anche la sussistenza di una soltanto di esse è sufficiente a inverare il presupposto per l'applicazione delle norme sugli incentivi urbanistici ivi previsti (Cons. Stato Sez. VI, Sent., 17-03-2017, n. 1219; Cons. St., sez. IV, 19 novembre 2015, n.5278); la condizione di degrado dell'area è stata sufficientemente comprovata.

13. Per quanto sin qui argomentato, l'appello principale è infondato.

14. La sua infondatezza consente di prescindere dall'esame dell'appello incidentale, rispetto al cui scrutinio il sig. XXX non palesa un concreto e attuale interesse alla decisione considerato che nessuna utilità ulteriore, maggiormente soddisfattiva, ne potrebbe dalla stessa giammai ricavare. Da qui, la declaratoria di improcedibilità dell'appello incidentale.

15. Sussistono giusti motivi, tenuto conto della complessità dell'intero contenzioso, per disporre la compensazione delle spese del giudizio di appello.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto: respinge l'appello principale; dichiara improcedibile l'appello incidentale. Spese del giudizio di appello compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Giovagnoli, Presidente

Daniela Di Carlo, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Giuseppe Rotondo

Roberto Giovagnoli

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

